



COMUNE DI SALÒ **PROVINCIA DI BRESCIA**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 21/03/2005

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

DECRETO LEGISLATIVO 21.03.1998, n. 114;
LEGGE REGIONALE 21.03.2000, n. 15;
ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 03.04.2002.

TITOLO I **MERCATI**

Articolo 1 **Localizzazione, cadenza e orari di svolgimento.**

Il mercato si svolge con cadenza settimanale nella giornata di sabato, nell'area definita dalla planimetria allegata, visionabile presso l'Ufficio Polizia Locale,

L'occupazione dell'area mercatale ha inizio dalle ore 07.00 e termina entro le ore 13.00. Alle ore 14.00 tutta l'area interessata deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.

Per i titolari di posteggi situati in posizioni difficoltose da raggiungere, gli stessi operatori del mercato devono garantire il passaggio dei mezzi fino alle ore 07.15; dette posizioni saranno individuate con specifico provvedimento prima dell'assegnazione dei posteggi.

Articolo 2 **Dimensionamento ed articolazione merceologica.**

L'area complessiva del mercato, così come definito dalla planimetria allegata, è strutturata in totali numero 204 banchi così suddivisi:

- o n. 4 posteggi riservati ai produttori agricoli/allevatori/caseifici;
- o n. 19 posteggi riservati al settore alimentare;
- o n. 181 posteggi riservati ai generi non alimentari.

I titolari di posteggi di generi alimentari che effettuano la cottura in loco, dovranno dotare il piano cottura, la friggitrice, il forno a girarrosto, di cappa aspirante o/a dispersione automatica dei vapori; inoltre parte del banco caldo dovrà essere in acciaio inox e a tenuta stagna.

Articolo 3 **Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita.**

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri ambulanti, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale.

Articolo 4 **Regolazione della circolazione veicolare e pedonale.**

Al fine di garantire una sicura e tranquilla circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di ogni autoveicolo o motociclo, fatti salvi i casi di emergenza o i mezzi espressamente autorizzati dai responsabili del mercato.

Per garantire la sicurezza, l'igiene e l'incolumità pubbliche, nell'area del mercato la circolazione dei cani è consentita soltanto se al guinzaglio e dotati di museruola.

Articolo 5 **Norme in materia.**

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessaria al buon funzionamento del mercato:

- o I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende-ombrelloni gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
- o Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore ai 2,20 m.;
- o E' consentito mantenere nel posteggio i propri mezzi attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- o Esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, muis cassette, cd, mp3 e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- o Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni altro caso l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 6 **Ristrutturazione e trasferimento del mercato.**

Qualora si proceda:

- Alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;
- Al trasferimento dell'intero mercato in altra sede.

La riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. Anzianità di presenza storica sul posteggio;
2. Anzianità di presenza effettiva sul mercato
3. Anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
4. Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita;
5. Per coloro i quali non possa essere documentato il numero delle presenze sul mercato, ovvero non venga presentata l'autocertificazione, la graduatoria è formata dando la precedenza a chi ha iniziato prima l'attività. La data di inizio dell'attività è attestata attraverso il registro delle imprese.

Al titolare di due posteggi, nell'ambito della tipologia e in base all'ordine d'inserimento nella graduatoria, è riservata la facoltà di scelta della posizione di entrambi i posteggi, con le seguenti modalità:

- a) il titolare di due posteggi già contigui, che volesse mantenerli tali, avrà in graduatoria un'anzianità storica pari alla media aritmetica delle anzianità dei due posteggi;
- b) l'operatore che avesse acquisito due posteggi non contigui e li volesse abbinare, avrà in graduatoria un'anzianità storica pari a quella del posteggio più recente.

Articolo 7 **Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi.**

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari, entro le ore 08.00 per tutto l'anno solare, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, lettere A e B, decreto legislativo n. 114/98, iscritti nell'elenco degli spuntisti, redatto dal Responsabile del mercato, seguendo l'ordine di assegnazione dall'ambulante che vanta il maggior numero di presenze sul mercato. In caso di parità di presenze si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

Per partecipare all'assegnazione dei posteggi occorre inoltrare domanda in carta semplice al Sindaco del Comune di Salò, entro il 28 febbraio di ogni anno, indicando le generalità complete e gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio

del commercio su aree pubbliche in possesso. La presentazione della domanda dopo tale termine comporta l'iscrizione alla graduatoria per l'anno successivo.

L'operatore iscritto nella graduatoria di anzianità di spunta, che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai sei mesi, perde ogni diritto e viene d'ufficio cancellato dalla graduatoria stessa.

L'operatore spuntista è tenuto al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico commisurata alla superficie del posteggio assegnato, come da tariffe, anche forfettarie, stabilite dall'Amministrazione Comunale, a mezzo bollettino di c/c postale, entro il sabato successivo all'assegnazione del posteggio. Il mancato pagamento comporta la cancellazione dalla graduatoria.

Articolo 8

Presenze.

Trascorso l'orario del precedente articolo, il Responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria. Conclusa la giornata di mercato, il Responsabile di mercato procederà altresì alla redazione del "VERBALE GIORNALIERO DI MERCATO", avendo cura di evidenziare in particolare:

- Le assenze dei titolari di posteggio;
- Le presenze dei partecipanti alla spunta ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità, distinguendo tra presenti a cui è stato assegnato un posteggio e presenti ai quali non è stato assegnato alcun posteggio;
- Ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

Articolo 9

Concessione posteggi.

1. La concessione del posteggio nell'area di mercato o isolato ha una durata di dieci anni, eccettuati i casi di concessioni già esistenti per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore e può essere rinnovata con semplice comunicazione dell'interessato. Fatti salvi in ogni caso gli effetti della predetta comunicazione, il Comune può provvedere ad appositi avvisi in vista della scadenza della concessione.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato o fiera, l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

Articolo 10

Decadenza e revoca della concessione di posteggio.

La concessione di posteggio decade per il mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di interesse pubblico.

In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio, che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.

Articolo 11

Scambio di posteggio.

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso scritto del Comune. L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile del servizio con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento della concessione precedentemente posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli soggetti a rinuncia.

Articolo 12

Subingresso.

Il trasferimento in gestione, in affitto o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante, purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione, va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno dalla morte del precedente titolare.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante perde il diritto di esercitare attività e l'autorizzazione decade.

Articolo 13

Posteggi riservati ai produttori agricoli-allevatori.

Ai produttori agricoli-allevatori muniti di regolare autorizzazione di cui alla legge 59/63, sono riservati numero quattro posteggi dati in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria agli operatori su area pubblica che concorrono alle operazioni di spunta.

Articolo 14

Mercati straordinari.

L'effettuazione di mercati straordinari deve essere intesa come semplice ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana e non comporta il rilascio di autorizzazioni temporanee.

L'effettuazione di mercati straordinari è attuata previo il parere obbligatorio delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

TITOLO II

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 15

Definizione.

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28 – comma 1, lettera B – del decreto legislativo n. 114/98, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione abilita, altresì, l'operatore alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove il consumatore si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

Articolo 16

Limitazioni.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco/Dirigente Responsabile, con apposita e motivata ordinanza, individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre un'ora, con l'obbligo di spostarsi di almeno cento metri dalla precedente sosta.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dall'area mercatale o dalla fiera.

Articolo 17
Orari.

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di operare l'attività di vendita va dalle ore 07.00 alle ore.22,00.
Resta fermo l'obbligo del rispetto degli orari riguardante il commercio fisso.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18
Norme igienico sanitarie.

Le aree mercatali, gli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, i negozi mobili, i banchi temporanei dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministero della Salute del 03.04.2002, oltre che alle norme dettate dai Regolamenti Locali di Igiene.

Articolo 19
C.O.S.A.P.

Il Comune, sentito il parere della commissione per il commercio su aree pubbliche o, laddove non esista, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livelle provinciale, fissa annualmente la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura assegnata e alle ore di effettiva occupazione.

La riscossione avverrà secondo le modalità stabilite dal Comune.

\

Articolo 20
Pubblicità dei prezzi.

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Qualora siano esposti insieme prodotti identici e/o diversi dello stesso valore, è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dal comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Articolo 21
Consultazione delle parti sociali.

Il Comune di Salò ha popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, pertanto ai sensi dell'art 10 – comma 2 – della L.R. n. 15/2000 non viene istituita la "Commissione Consultiva per il Commercio su aree pubbliche".

Il Comune, pertanto, dovrà sentire obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche in merito a quanto previsto dall'art. 10 – comma 4 – della L.R. n. 15/2000, e più precisamente:

- o Programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari, ecc.);
- o Definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- o Istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- o Definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione suolo pubblico;
- o Predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 22
Sanzioni.

Ferme restando le sanzioni stabilite dal decreto legislativo n. 114/98 del 31.03.1998, all'art. 29, limitatamente alla fattispecie delle specifiche violazioni in esso previste e delle relative sanzioni, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000: da €25,00 a €500,00

Articolo 23
Rinvio alle disposizioni di legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 114/98, alla legge regionale n. 15/00 ed alle direttive regionali di programmazione sul commercio su aree pubbliche.

Articolo 24
Gestione del mercato.

La gestione, il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Municipale.
Il responsabile del procedimento, indicato dal Responsabile Area Vigilanza, provvederà a quanto segue:

1. Rilevazione delle assenze;
2. Rilevazione delle presenze dei partecipanti alla spunta;
3. Assegnazione dei posteggi liberi agli spuntisti;
4. Rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare un posteggio;
5. Compilazione del registro del mercato;
6. Relazione annuale della gestione.

Articolo 25
Abrogazione.

Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.